

**Dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese.**

Sulla GUUE L 283 del 12-11-2018 è pubblicato il **Reg.to UE 2018/1690** che **istituisce dazi compensativi definitivi** sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che **modifica il Reg.to UE 2018/1579** che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che **abroga il Reg.to UE 2018/163**.  
Al riguardo si evidenzia - pertanto - che, **a decorrere dal 13 novembre 2018**,

- è istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese;

- l'applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo attribuite alle società di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del reg.to (UE) 2018/1690 è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, conforme a quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 3, del predetto regolamento; in assenza di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio previsto per "tutte le altre società";

- le ruote e le ruote di rimorchi e semirimorchi munite di pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, sono classificate ai codici TARIC 8708 70 10 15, 8708 70 10 80, 8708 70 50 15, 8708 70 50 80, 8708 70 91 15, 8708 70 99 15, 8716 90 90 15 e 8716 90 90 80;

- il regolamento (UE) 2018/1579 è modificato a sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1690.

Consultare la nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line ai Codici TARIC

4011 2090 00 e 4012 1200 10

8708 7010 15 - 80, 7050 15 - 80, 7091 15, 7099 15

8716 9090 15 - 80